



COMUNE DI ROCCA DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Eugenio Maggi, 1
Cap. 00030
Indirizzo posta elettronica roccadicave@provincia.roma.it

C.F. 85003570588
P.IVA 02145591000

ORDINANZA N°.....10..... DEL ...23/04/2018

LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI VISTA LA LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28 OTTOBRE 2002 ED IN PARTICOLARE L'ART. 65 AL FINE DI CONTRASTARE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

ORDINA

A tutti i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi per ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione degli incendi, adottando le seguenti precauzioni: 1) Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno mt. 5,00 e sgombero di covoni di grano e/o altro materiale combustibile su: a) Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile, nei luoghi confinanti con vie di transito e/o boschi; b) Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; c) Terreni incolti; 2) Le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20 luglio 2015; 3) Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva, (con eccezione per le specie protette dalla L.R. 61/74) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di mt.5,00; 4) Ripulitura da parte di Enti interessati (strade Regionali e Provinciali) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (con eccezione per le specie protette dalla L.R. 61/74) presente lungo scarpate stradali, nel rispetto delle norme vigenti e del Codice Stradale. Nelle aree e durante il periodo di "grave pericolosità di rischio incendio boschivo" dal 15 Giugno al 30 Settembre 2018, sono vietate tutte quelle azioni e quelle attività che possono determinare l'innescò di incendio. La non ottemperanza alle presenti disposizioni e tutte quelle azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo, comporta ai sensi dell'art. 10, comma 6, L.353 del 21/11/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma non inferiore ad € 1.033 e non superiore ad € 10.330. Nel caso in cui il mancato rispetto della presente ordinanza comporti il verificarsi di un incendio, si applicherebbe a carico dell'inadempiente anche la responsabilità dei danni che potrebbero verificarsi con conseguente applicazione di sanzioni anche di natura penale. In caso di avvistamento incendi o situazioni di pericolo è possibile contattare:

1515 (Carabinieri Forestali); 115 (Vigili del fuoco); 112 (Carabinieri); 113 (Polizia). Volontariato Protezione Civile Cave: 06.9581448-338.2242696-348.8006884



IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO
DOTT. ELIO ZIMPI